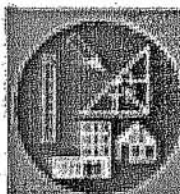




Comune di San Valentino Torio

PROVINCIA DI SALERNO



UFFICIO
TECNICO
COMUNALE

PASSI CARRABILI

artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada
e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione,
modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16-9-1996, n. 610

Responsabile U.T.C.
Geom. Prisco Maiorano

Regolamento



REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Artt. 22, 26, e 27 del Codice della Strada e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione modificato dall'art. 36 del DPR 16.09.1996, n. 610

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dei passi carrabili, ed integrazioni ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile.

S'intende per passo carrabile quel manufatto, costruito generalmente da listoni di pietra marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

¹ Comune di San Valentino Torio (Sa) – C.F.00577010655 Via Matteotti, 13 – Ufficio Tecnico Comunale Tel. 08151878421



Art. 3

Autorizzazione alla costruzione.

Sulle strade nei cortili e piazze di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, Regionali o Provinciali, correnti nell'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni di quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edili ed urbanistiche e del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'Art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 4

Ufficio comunale competente.

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e previo nulla Osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non Comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica (Modulistica rilasciata dall'UTC) e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione, così come stabilito con delibera di G. M..

Art. 5

Spese cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto un rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Municipale di cui all'art. 4, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.



Art. 6

Formalità del provvedimento di Autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e prescrizioni carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7 nonché a durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere nessun indennizzo.

Art. 7

Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, così come stabilito dall'allegato B della delibera di C.C. n. 13 del 26/3/99 nella more di adozione dell'atto deliberato di G.M. di cui all'art. 4 secondo la normativa vigente in materia.



Art. 8

Riconoscimento del passo carraio.

Ogni passo carraio autorizzato, deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto della G.M. di cui all'art. 4.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietari immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.



Art. 10

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 03/03/1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Bis

Agevolazioni

Sono esentati dal pagamento di cui al presente Regolamento, tutti i portatori di Handicaps gravi e gravissimi, nonché i loro familiari conviventi, il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore all'equivalente della pensione sociale erogata dall'INPS

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

Il presente Regolamento, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 8 del 12/4/2002 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente il 19/4/2002 prot. n. 3608.